

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**Tribunale Ordinario di Modena**  
(SEZIONE II CIVILE)

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2020

**AZIONISTA**

tra

**ATTORE**

e

**BANCA**

**CONVENUTO**

Oggi **28 aprile 2022** innanzi al dott. Roberto Masoni i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.

Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.

**Il Giudice**  
(dott. Roberto Masoni)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
(SEZIONE II CIVILE)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2020 promossa da:**

**AZIONISTA,**

**ATTORE**

**contro**

**BANCA**

**CONVENUTO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I) **AZIONISTA** ha convenuto in giudizio **BANCA** per sentire dichiarare risolto il contratto di acquisto da **OMISSIS** (cui è subentrata **BANCA INCORPORATA** fusasi poi nella convenuta) di 704 azioni (il cui valore è stato azzerato per effetto del provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015) e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 15.710.

Nel costituirsi in giudizio, quest'ultima eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.

In corso di causa veniva esperita c.t.u. contabile.

II) Si rammenti che la **SOCIETA' CEDENTE** ebbe a cedere l'azienda a **SOCIETA' CEDUTA**, fusasi poi in **BANCA**, a far data dal 18 novembre 2017.

La preliminare eccezione, di difetto di legittimazione passiva in capo a **BANCA**, è fondata e va accolta. Depongono in tal senso congrui dati letterali.

Gli stessi sono evincibili tanto nel d.l.g. 16 novembre 2015 n. 180, avente ad oggetto risanamento e risoluzione degli enti creditizi in attuazione di direttive europee, quanto nel provvedimento della Banca d'Italia in data 22 novembre 2015, che ha precisato l'ambito della cessione dei crediti trasferiti all'ente-ponte a seguito della risoluzione del precedente ente bancario in difficoltà economica.

Dispone l'art. 47 del d.lg. n. 180 del 2015, in ottica di separazione dei patrimoni appartenenti all'ente bancario risolto ed all'ente ponte: *“salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo dell'alta dirigenza del cessionario”*.

Rincalza l'art. 1.1. del richiamato provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, con riguardo all'oggetto della cessione dall'ente risolto all'ente ponte (nella specie **BANCA INCORPORATA**, fusasi poi in **BANCA**): sono oggetto di cessione *“tutti i diritti, le attività e passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i giudizi attivi o passivi, inclusi le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione ai sensi degli artt. 43 e 47 d.lg. n. 180/2015 all'ente ponte”*.

Da quanto precede, emerge trasparente che il provvedimento di Banca d'Italia ha posto un discrimine temporale preciso con riguardo all'oggetto della cessione dei rapporti rispetto all'ente ponte, nella specie, individuato nella loro sussistenza *“in essere alla data di efficacia della cessione”*.

Con chiara esclusione di quei diritti o azioni esercitate in data successiva a questo momento.

In concreto, il provvedimento di cessione è datato 22 novembre 2015, viceversa l'azione restitutoria quivi agita è stata esercitata dopo cinque anni e perciò tardivamente.

Da ciò consegue il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva di **BANCA**, come d'altro canto ha statuito la giurisprudenza di merito (ad es., App. Milano 18 febbraio 2019, in *dejure*; Trib. Reggio Emilia 12 giugno 2019, *ivi*; Trib. Ferrara 21 novembre 2018, *ivi*. Conforme, Trib. Modena 28 ottobre 2020, inedita): *“in tema di cessione di banca ad ente-ponte, vanno inclusi nella cessione tutti i diritti, le attività e le passività, ivi compresi i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi purché in essere alla data di efficacia della cessione; in sostanza, le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento dell'emanazione del provvedimento di cessione non possono essere fatte valere successivamente”*.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da **AZIONISTA** con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2020, 1) rigetta la domanda;

2) dichiara tenuta e condanna l'attrice a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.

Modena, 28 aprile 2022

**Il Giudice**  
(dr. Roberto Masoni)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*